

Rilevato che sussiste il requisito dimensionale occupazionale previsto dall'art. 1 del citato decreto-legge 347/03 ai fini dell'ammissione della Società alla procedura di amministrazione straordinaria atteso che la società occupa da almeno un anno un numero di addetti ampiamente superiore alla soglia minima di legge (al 30 marzo 2012 n. 776);

Rilevata, altresì, la sussistenza del requisito dimensionale relativo all'indebitamento, atteso che la società, al 9 aprile 2012, presenta debiti per € 241.625.462,85;

Preso atto di quanto dichiarato nell'istanza con riferimento allo stato di insolvenza, essendo la società non in grado di adempiere normalmente le proprie obbligazioni, come anche desumibile dalla documentazione allegata all'istanza ed in particolare dalla Situazione al 9 aprile 2012, dove a fronte di debiti entro i 12 mesi per complessivi € 224.839.248,32, sussistono attività correnti per € 26.447.815,59;

Constatata la prospettata possibilità di procedere alla ristrutturazione economica e finanziaria o alla cessione dei complessi aziendali;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Ritenuta altresì l'opportunità di nominare commissario il dott. Daniele Pecchini, nato a Firenze il 12 luglio 1950, in considerazione della sua specifica professionalità;

Considerato che il dott. Daniele Pecchini risponde ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale in data 24 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

La società Ghizzoni SpA è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Daniele Pecchini nato a Firenze il 12 luglio 1950.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al Tribunale di Matera, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2012

Il Ministro: PASSERA

12A06555

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 16 marzo 2012.

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 - annualità 2011.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012, n. 4007, che ha disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dal citato art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che rimanda l'individuazione delle procedure, della modulistica e degli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti nella citata ordinanza, all'adozione di decreti del Capo del Dipartimento;

Ritenuto necessario ripartire tra le Regioni i fondi disponibili per l'annualità 2011 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Tenuto conto che le modalità di ripartizione dei finanziamenti per l'annualità 2011 sono stabilite dalla richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012 n. 4007;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione delle risorse tra le Regioni, di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per l'annualità 2011, determinata sulla base dei criteri riportati nell'Allegato 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012 n. 4007, è indicata nella tabella 1 di seguito riportata, per le voci di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) e lettere b) + c). La quota del Fondo relativa alle province autonome di Trento e Bolzano, ammontante ad euro 698.287,27, è acquisita al bilancio dello Stato come previsto dal comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza citata in attuazione del disposto dell'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.



Tabella 1: Ripartizione del Fondo tra le Regioni per l'annualità 2011

Regione	n° Comuni (*)	Finanziamento (€) lettera a)	Finanziamento (€) lettere b) + c)
Abruzzo	276	720.770,62	9.370.018,11
Basilicata	117	444.176,02	5.774.288,25
Calabria	402	1.421.733,51	18.482.535,69
Campania	426	1.379.946,41	17.939.303,30
Emilia-Romagna	283	615.801,00	8.005.413,06
Friuli-Venezia Giulia	202	351.707,76	4.572.200,86
Lazio	299	615.129,77	7.996.687,00
Liguria	111	106.428,31	1.383.568,06
Lombardia	202	114.581,00	1.489.553,02
Marche	239	461.916,69	6.004.916,99
Molise	134	509.054,66	6.617.710,62
Piemonte	141	79.792,40	1.037.301,23
Puglia	84	443.397,20	5.764.163,54
Sicilia	282	1.395.750,80	18.144.760,34
Toscana	247	411.582,52	5.350.572,70
Umbria	92	473.440,11	6.154.721,42
Veneto	335	404.913,55	5.263.876,21
Totale	3872	€ 9.950.122,34	€ 129.351.590,39

(*) i Comuni sono riportati nell'allegato 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012 n. 4007



Art. 2.

1. Nell'ambito del finanziamento complessivo di cui all'art. 2 comma 1, lettere *b*) e *c*) dell'ordinanza sopra citata, le Regioni individuano la somma da destinare ai contributi per gli interventi strutturali degli edifici privati di cui alla lettera *c*) del medesimo comma 1, nei limiti di cui al comma 5 dell'art. 2, e ne danno comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

1. Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico viene effettuato con procedure informatizzate che prevedono:

a) la trasmissione da parte delle Regioni alla Commissione di cui al comma 7, dell'art. 5, dell'ordinanza n. 3907/10, degli atti relativi alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di cui al comma 1, dell'art. 5 ed eventualmente delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18 dell'ordinanza del 29 febbraio 2012 n. 4007;

b) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorità di edifici pubblici strategici ricadenti nel loro territorio con l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative previste dall'art. 2 commi 2, 3 e 4 dell'ordinanza del 29 febbraio 2012 n. 4007 e la descrizione delle caratteristiche dell'immobile presenti nelle schede di verifica sismica e, in particolare, dell'indice di rischio sismico;

c) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorità di edifici privati ricadenti nel loro territorio con la descrizione delle caratteristiche previste nel modello di richiesta di contributo di cui all'allegato 4 all'ordinanza del 29 febbraio 2012 n. 4007, con calcolo automatico del punteggio e del contributo massimo concedibile;

d) la trasmissione dalle Regioni al Dipartimento della protezione civile dei resoconti annuali delle attività secondo i modelli riportati nell'allegato 1 al presente decreto;

e) uno strumento informatico di supporto per trasformare gli indici di rischio sismico derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, in indici di rischio coerenti con quelli derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008.

2. Ulteriori eventuali procedure e strumenti di cui al comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 4007/12, relativi agli studi di microzonazione sismica, saranno predisposti dalla Commissione Tecnica di cui al comma 7 dell'art. 5 della citata ordinanza n. 3907 del 13 novembre 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2012

Il capo del Dipartimento: GABRIELLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 143



Allegato 1 al Decreto del Capo Dipartimento
 Modello di resoconto annuale delle attività finanziate ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012 n. 4007

Regione _____ data _____ data trasferimento fondi da DPC _____

1) Indagini di microzonazione sismica (art. 2, comma 1, lettera a)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Comune o circoscrizione	Popolazione	Specifiche studi (data) <90gg	Bando: selezione aggiudicaz, stipula (data)>3)+60	Elaborati finali(data) <4)+180	Superficie indagata (ettari)	Certif. comunic a CT (data)<5) +60	Intervento CT: Si(data rich e data esec) < 30 da rich	Approvaz (data) e saldo	Importo contributo Fondo(€)	Importo cofinanz (€)
Riferimenti	Art.7	Art.6 c.1	Art.6 c.2 Art. 15 c.1	Art.6 c.2		Art.6 c.5	Art.6 c.6	Art.6 c.7	Art. 7 c.1	Art. 7 c.1

Ciascuna Regione dovrà fornire i riferimenti normativi di recepimento degli studi di microzonazione sismica previsti dall'articolo 5, comma 3.

NB: CT = Commissione tecnica ex art. 5 commi 7, 8 e 9.

NB: i termini temporali sono conteggiati dalla data di pubblicazione del decreto di ripartizione delle risorse nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana



1-A: analisi della Condizione Limite dell'emergenza (CLE), art. 18 (facoltativa, da compilare solo se si accetta di aderire)

12	13	14	15
Comune o circoscrizione	popolazione e	Entità cofinanz. (>=25%)	Contributo
Riferimenti	Art. 18 c.1 e c.3	Art. 18 c.1	Art. 18 e tab. 2

Ciascuna Regione dovrà fornire i riferimenti normativi di recepimento delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), previsti dall'articolo 18, comma 3. Modulistica, Istruzioni e software per l'analisi della CLE saranno diffuse entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. del presente decreto



2) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (art. 2, comma 1, lettera b)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comune	Denom. opera	indirizzo	Volume complessivo (mc)	Indice rischio α SLV	Indice rischio α SLD	Tipo intervento R=rafforzam. M= miglioram. DR= demol/ricostr	Prospiciente via di fuga (S/N)	Importo (€)	Importo cofinanz
Riferimenti			Art.8 c.1	Art.10	Art. 10	Art.8 c.1	Art.4 c. 1	Art.8 c.1	

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, nelle colonne 5 e 6, qualora l'indice di rischio derivi da una azione sismica di cui all'OPCM 3274/03 e s.m.i., la domanda sarà rivalutata tenendo conto dell'azione sismica definita dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.1.2008. Qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata si potrà utilizzare il foglio di calcolo "Indici_di_rischio.xls" in allegato 2, con le relative avvertenze.

11	12	13	14	15	16
Affidamento progetto (data)	indice di rischio finale α SLV	Indice di rischio finale α SLD	incremento capacità (%)	sostituzione e edilizia S/N	inizio intervento (data)
Art. 15 c.1	Art.9 e 10	Art.9 e 10	Art. 9 c.4	Art.13 c.3	

14) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento è riferito all'intero edificio
15) solo per demolizione e ricostruzione




3) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione delle opere infrastrutturali (ponti) di interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (art. 2, comma 1, lettera b)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comune	Denom. opera	indirizzo	Superficie complessiva impalcato (mq)	Indice rischio α SLV	Indice rischio α SLD	Tipo intervento R=rafforzam. M= miglioram. DR= demol/ricostr	Appartenente o Interferente con via di fuga	9) Importo (€)	Importo cofinanz (€)
Riferimenti			Art.8 c.1	Art.10	Art. 10	Art.8 c.1	Art.4 c. 1	Art.8 c.1	

Al sensi dell'art. 10, comma 3, nelle colonne 5 e 6, qualora l'indice di rischio derivi da una azione sismica di cui all'OPCM 3274/03 e s.m.i., la domanda sarà rivalutata tenendo conto dell'azione sismica definita dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.1.2008. Qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata si potrà utilizzare il foglio di calcolo "Indici_di_rischio.xls" in allegato 2, con le relative avvertenze.

11	12	13	14	15	16	17	18
Affidamento progetto (data) - impegno	indice rischio finale α SLV	Indice di rischio finale α SLD	incremento capacità (%)	inizio intervento (data)			
Art. 15 c.1	Art.9 e art. 10	Art.9 e art. 10	Art. 9 c.4				

14) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento o di demolizione e ricostruzione è riferito all'intera opera




4) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione degli edifici privati (art. 2, comma 1, lettera c)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comune	Affission e bando (data)	Indirizzo edificio	Richiesta del cittadino al Comune (data)(* < 60 da 2)	Regione pubblica graduatoria < 240 da pubbl. decreto	proprietario Amministratore (A) o rappresentante della comunione (R) (*)	superficie lorda (mq)(*)	n. unità immobiliari (*)	Professionista incaricato e data	proprietario e Professionista presentano il progetto < 90(R) o 180 (M, DR) da 5)
Riferimenti	Art. 14 c.5		Art. 14 c.5	Art. 14 c.6	All. 4 e All. 6 c. 2	Art. 12 c. 1, all. 4, All. 6 c.3	Art. c. 1, All. 4	All. 6	Art. 14 c.6

(*) dati desumibili dalle schede di richiesta riportate nell'all. 4 e memorizzate nel software per il caricamento dati utilizzato dal Comune.

11	12	13	14	15	16	17	18
Approvazione progetto (data)	indice rischio iniziale αSLVi	Indice di rischio finale αSLVf	incremento capacità (%)	inizio intervento (data) < 30g da 11)	Erogazione e 30% op. strut.(data)	Erogazione e 70% op. strut.(data)	Erogazione saldo collaudo(data)
Art.14 c.8	Art.9 e Art. 10	Art.9 e Art. 10	Art. 9 c.4		All. 6 c. 4	All. 6 c. 4	All. 6 c. 4

14) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento è riferito all'intero edificio



Allegato 2 al Decreto del Capo Dipartimento

Foglio di calcolo per trasformare gli indici di rischio sismico derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (OPCM3274), in indici di rischio coerenti con quelli derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 (DM08), qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata.

Utilizzo della procedura

Il metodo messo a punto con il foglio di calcolo "Indici_di_rischio.xls" si basa sulle seguenti ipotesi:

- 1) La capacità sismica della struttura si può esprimere in termini di ordinata dello spettro di risposta elastico valutata in corrispondenza del primo periodo proprio di vibrazione;
- 2) La predetta ordinata dello spettro di risposta è invariante, sia se calcolata in base alla OPCM n. 3274/03, sia se calcolata in base alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/1/2008; questa ipotesi è generalmente sufficientemente approssimata, ma potrebbe non esserlo per le strutture la cui risposta dinamica è multimodale o per strutture in cui la direzione in cui la struttura è "debole" è diversa da quella in cui la struttura è più flessibile;

La procedura di utilizzo del foglio "Indici_di_rischio.xls" prevede preliminarmente l'utilizzo del programma "SpettriNTC-Ver. 1.03" scaricabile dal sito del Consiglio Superiore dei LL.PP. E' sufficiente limitarsi alla fase 1 di detto programma.

Il foglio di calcolo Indici_di_rischio.xls verrà reso disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

